

c.p. art. 473.

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno ⁽¹⁾ o dei prodotti industriali [c.c. 2569, 2575, 2584, 2592, 2594] ⁽²⁾, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione ⁽³⁾ fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni [c.p. 29].

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali ⁽⁴⁾, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale [c.p. 517].

⁽¹⁾ Sulla protezione del diritto d'autore vedi la *L. 22 aprile 1941, n. 633*, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con il *R.D. 18 maggio 1942, n. 1369*; la *L. 16 febbraio 1953, n. 247*, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna firmata il 9 settembre 1886; la *L. 19 luglio 1956, n. 923*, di ratifica ed esecuzione della Convenzione firmata a Ginevra il 6 settembre 1952.

⁽²⁾ Sulla tutela di marchi di fabbrica vedi l'art. 1, *R.D. 21 giugno 1942, n. 929*; il *D.P.R. 8 maggio 1948, n. 795*.

⁽³⁾ La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, *L. 24 novembre 1981, n. 689*, che modifica il sistema penale.

⁽⁴⁾ In materia di brevetti per invenzioni industriali vedi il *R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317*; gli artt. 88 e 89, *R.D. 29 giugno 1939, n. 1127*, il *R.D. 5 febbraio*